



Prot. N. 5196 / rep. albo 295 I/8.6

Padova,

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO - a.a. 2014/2015

Il giorno 23 del mese di luglio 2015 alle ore 14,50, presso la sede del Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, Via Eremitani n. 18, ha avuto luogo l'incontro tra:

il Conservatorio nelle persone:

Presidente, Prof. Ambrogio Fassina

Direttore, Prof. Leopoldo Armellini

e d'altro lato:

per la R.S.U.:

Annamaria Rossetto

Aldo Palaia

Borin Luciano

Per le OO.SS.:

FLC-CGIL

CISL Federazione Università

UIL AFAM

Unione Artisti Unams

Confsal-Snals

Handwritten signatures of Ambrogio Fassina, Leopoldo Armellini, Annamaria Rossetto, Aldo Palaia, Borin Luciano, Aldo Palaia, and Rella Ruffari.

Al termine della riunione le parti hanno stipulato l'allegato Contratto Integrativo di Istituto relativo a tutto il personale del Conservatorio "C. Pollini" di Padova.

Contratto Collettivo Integrativo di Istituto Conservatorio di Musica "Cesare Pollini" PADOVA

**TITOLO I
Disposizioni Generali**

Art. 1 (campo di applicazione e durata)

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale del Conservatorio "C. Pollini" di Padova.
2. Il presente contratto per la parte normativa resta in vigore fino a diversa contrattazione e, per la parte economica esclusivamente per l'anno accademico 2014-2015.

Art. 2 (interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Art. 3 (orario di servizio)

1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo, non superiore a 12 ore e trenta minuti, in cui si assicura la funzionalità delle strutture e l'erogazione dei servizi. L'orario di servizio e di apertura delle sedi è stabilito con decreto del Direttore.

TITOLO II

Sistema di relazioni sindacali

Art. 4 (relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, come prescrive l'art. 3 del CCNL, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
2. Il sistema delle relazioni sindacali, oltre alla contrattazione come previsto dal CCNL, si articola nei seguenti istituti giuridici:
 - a. **informazione preventiva** sulle materie previste dal CCNL, nonché dal presente contratto integrativo entro il 31 ottobre;
 - b. **informazione successiva** sulle materie previste dal CCNL ed in particolare dall'art. 6, comma 6, nonché dal presente accordo;
 - c. **interpretazione autentica** degli accordi sottoscritti in sede locale, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del CCNL e di cui all'art. 2 del presente accordo;
 - d. **consultazione** che si svolge sulle materie aventi ad oggetto il personale ed i regolamenti del Conservatorio che riguardano il personale stesso.

Art. 5 (agibilità sindacale)

1. La R.S.U. e le singole OO.SS. hanno a disposizione, nelle sedi del Conservatorio, un proprio albo sindacale tramite una bacheca chiusa della quale hanno la responsabilità.
2. La R.S.U. e le OO.SS. hanno altresì a disposizione un locale, indicato di volta in volta dal Direttore, per l'attività sindacale, nonché l'uso di un computer, una stampante, una fotocopiatrice, fax e telefono.
3. Le parti convengono, inoltre, che la programmazione degli incontri di trattativa tenga conto, di norma, degli impegni di lavoro dei componenti della R.S.U.

Art. 6 (assemblea)


1. Il diritto di assemblea è inviolabile e va conciliato con le esigenze di funzionamento dell'istituzione.
2. La comunicazione circa lo svolgimento di un'assemblea deve essere inoltrata per iscritto al Direttore con un anticipo, di norma, di sei giorni, anche al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie per consentire la partecipazione a tutto il personale interessato.
3. È compito del soggetto sindacale che indice l'assemblea (R.S.U. e/o OO.SS. anche disgiuntamente) inviare la predetta comunicazione.
4. Il Conservatorio si impegna a mettere a disposizione locali idonei allo svolgimento dell'assemblea e comunica alla parte sindacale richiedente il locale reso disponibile.

TITOLO III

Personale docente

Art. 7 (monte ore)

1. Il personale docente, all'inizio di ogni anno accademico e secondo la programmazione deliberata dal Consiglio Accademico, concorda con il Direttore, il proprio monte ore. Il Direttore definisce l'orario delle lezioni. Il piano orario annuale di lavoro (monte ore) così definito potrà subire variazioni su richiesta del docente.



Art. 8 (incarichi aggiuntivi)

1. Le prestazioni lavorative aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sono facoltative. Il docente che svolga tale attività ha diritto alla retribuzione nelle forme e nella misura massima prevista dai contratti nazionali.
2. L'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica, mediante procedure stabilite dal Consiglio Accademico, deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche. Per l'attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti, si deve prioritariamente e secondo il criterio dell'affinità disciplinare tener conto della titolarità del corso e delle competenze professionali.
3. Gli incarichi di coordinamento, anche con rilevanza esterna, vengono affidati dal Direttore. Di tali incarichi sarà data informativa alle OO.SS. e alle R.S.U.

TITOLO IV
Personale tecnico-amministrativo

Art. 9 (informativa sindacale)

1. Il Direttore, insieme al Direttore Amministrativo, convoca, entro il mese di ottobre, la conferenza di servizio di inizio anno per informare in merito al piano delle attività deliberate dal Consiglio Accademico, conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a:
 - organizzazione e funzionamento dei servizi accademici;
 - criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
 - articolazione dell'orario di lavoro;
 - utilizzazione del personale;
 - effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
 - proposta di individuazione delle chiusure prefestive dell'Istituto nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.
2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro costituiscono oggetto di informativa sindacale all'inizio di ciascun anno accademico, in occasione della quale verranno esaminati eventuali proposte e pareri.
3. All'inizio dell'anno accademico il Direttore amministrativo predispone il piano delle attività del personale T.A. di cui sarà data informativa ai soggetti sindacali per l'avvio della contrattazione d'Istituto.

Art. 10 (orario di lavoro e sue tipologie)

1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo in cui ciascun lavoratore adempie ai suoi obblighi contrattuali, ed è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo può essere articolato come segue, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 36 del CCNL, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell'Istituzione:
 - a. su sei giorni la settimana, sei ore giornaliere continuative, antimeridiane;
 - b. su sei giorni la settimana, sei ore giornaliere continuative, pomeridiane;
 - c. su cinque giorni la settimana, 6 ore continuative antimeridiane, con due rientri pomeridiani per compensare le ore non lavorate del sesto giorno; tuttavia sono possibili, ove funzionali al Conservatorio ed al lavoratore, rientri mattutini, quando l'orario di lavoro è prestato al pomeriggio;
 - d. su sei giorni la settimana con un rientro, al fine di poter usufruire di un sabato libero ogni due settimane;
 - e. su un turno antimeridiano di 6 ore e 36 minuti dal lunedì al venerdì, il sabato 6 ore; su un turno pomeridiano di 6 ore e 36 minuti dal lunedì al venerdì, il sabato 6 ore, al fine di ottenere due sabati liberi al mese;
 - f. su cinque giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti ciascuno;
 - g. su turni e quindi con le necessarie alternanze, sia su 6 giorni la settimana, sia su 5 giorni la settimana, che abbiano la funzione di collegamento tra il turno mattutino e quello pomeridiano;
 - h. su orari plurisettimanali che prevedano settimane con più di 36 ore, fino ad un massimo di 42 ore, di norma per non più di 3 settimane consecutive, e settimane con meno di 36 ore. Di norma la programmazione di orario plurisettimanale non può riguardare più di 13 settimane l'anno. Qualora specifiche esigenze richiedano il superamento di quest'ultimo limite, si procederà, mediante informazione preventiva, ad una specifica contrattazione. L'applicazione dell'orario plurisettimanale può avvenire solo mediante consenso dei lavoratori interessati.



3. Tutte le tipologie orarie predette possono coesistere anche nell'ambito della stessa struttura, correlate in modo flessibile alle esigenze di erogazione del servizio esigenze che, a loro, volta, sono temperate con i bisogni del personale. In ogni caso l'orario massimo giornaliero non può superare le 9 ore e l'orario settimanale non può superare le 48 ore, lavoro straordinario incluso in base all'art. 4 del d.lgs. 66/2003 e s.m.i.

Art. 11 (riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali)

1. Tutto il personale che per esigenze di servizio dell'istituto svolge il proprio orario di lavoro articolato su più turni (vedi art. 10), ha diritto alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
2. Viene stabilito che i coadiutori che svolgono il lavoro articolato su due turni, possano lavorare 36 ore settimanali con un recupero di n. 8 giornate all'anno di riposo (ROL) da fruire entro il 31 ottobre dell'anno accademico di riferimento ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL.

Art. 12 (orario individuale di lavoro)

1. L'orario di lavoro dei singoli è concordato tra Direzione Amministrativa e lavoratore, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 10 al fine di temperare il bisogno del lavoratore con le esigenze di servizio.

Art. 13 (flessibilità, recuperi e riposi compensativi)


1. La flessibilità consiste nella possibilità per il personale dell'Area 2 – assistenti – di anticipare e/o posticipare l'orario di lavoro nella misura massima di mezz'ora.
2. Al personale coadiutore è consentito, occasionalmente, di anticipare l'uscita serale, a condizione che il servizio di chiusura della sede, all'ora stabilita, sia assicurato dai colleghi in servizio nel turno e previa autorizzazione da parte dell'amministrazione.
3. Le eventuali ore a debito accertate sono oggetto di recupero nei modi di cui all'art. 37 del CCNL vigente. Le eventuali ore eccedenti l'orario, non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 14, sono recuperate mediante riposi compensativi, anche di intere giornate, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 14 (lavoro straordinario)

1. Le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
2. Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro; pertanto la prestazione può considerarsi tale solo se il lavoratore ha completato l'orario settimanale programmato. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto ed autorizzato e non può essere utilizzato come fattore di programmazione.
3. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, soltanto previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro, fatti salvi casi di forza maggiore, nei quali il mancato svolgimento della prestazione può comportare l'omissione di obblighi legali od il pregiudizio del pubblico interesse.
4. Come stabilito dalla legge 30 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 83, il Conservatorio non può erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi efficaci di rilevazione automatica delle presenze.
5. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite secondo la seguente tabella:
 - area 1 :16,00 Euro
 - area 2 :18,00 Euro
6. In caso di lavoro straordinario notturno e festivo si applica un costo orario di € 20,00.

Art. 15 (attività aggiuntive)

1. Per attività aggiuntive dell'Istituzione sono da intendersi quelle definite tali da deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta sulla base della programmazione didattica, scientifica e di produzione artistica deliberata dal Consiglio Accademico.
2. Le attività aggiuntive sono, ove possibile, equamente distribuite tra tutto il personale tecnico-amministrativo, tenuto conto delle specifiche professionalità e delle attitudini personali degli interessati.



Art. 16 (attività eccedenti l'orario di servizio)

1. Le prestazioni effettuate oltre l'orario di servizio sono retribuite con il compenso previsto per il lavoro straordinario, salvo quanto disposto dall'art. 37 comma 4 CCNL AFAM
2. È vietato il superamento delle 9 ore di lavoro giornaliero.
3. La cessazione del lavoro serale/notturno deve essere seguita da una pausa di 11 ore di riposo.

Art. 17 (prestazione lavorativa domenicale)

1. Fermo restando che il lavoratore ha il diritto di fruire di un periodo di riposo ogni sette giorni di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, per le ore di lavoro svolte nella giornate domenicali, i lavoratori possono chiedere alternativamente o il pagamento del lavoro straordinario, oppure la fruizione del solo riposo compensativo.

Art. 18 (esami che prevedono chiusure e manifestazioni artistiche fuori sede)

1. Nel caso di chiusure il servizio è organizzato nel seguente modo.
2. Il personale viene utilizzato, di norma, sulla base delle disponibilità personali manifestate. Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 7,00 alle ore 8,00 il lavoro è servizio attivo effettivo. Dalle ore 24,00 fino alle ore 7,00 del mattino successivo il servizio si svolge a chiamata per situazioni di necessità o emergenza. I lavoratori coinvolti nelle chiusure prestano servizio negli altri turni della giornata, nel rispetto delle undici ore di riposo giornaliero.
3. In caso di manifestazioni artistiche fuori sede, ove la durata eccede l'ordinaria misura dell'orario di lavoro anche in ragione della durata del viaggio, è per intero considerato orario di servizio l'arco di tempo ricompreso tra l'inizio e la fine del servizio stesso, con esclusione delle pause per consumazione dei pasti o di riposo. Per le ore di prestazione eccedenti il normale orario di lavoro, ai fini economici e fatto salvo il carattere di discontinuità delle prestazioni, è corrisposto un compenso orario o con le maggiorazioni di straordinario o con ore a recupero.

Art. 19 (permessi brevi)


1. Possono essere concessi, a domanda, brevi permessi fino ad un massimo di 3 ore giornaliere per esigenze personali. Il tempo sarà recuperato nei modi e nei termini di cui all'art. 13 del presente contratto in una o più soluzioni, con il limite legale delle 9 ore di servizio al giorno.
2. I permessi non possono superare le 36 ore annue.

Art. 20 (ferie)

1. Le ferie del personale tecnico e amministrativo sono richieste dal lavoratore, sulla base di un piano annuale concordato tra il lavoratore e il Direttore Amministrativo d'intesa con il Direttore del Conservatorio. Eventuali ragioni sopravvenute, che impongono modifiche al piano concordato, sono oggetto di un nuovo piano.
2. Le ferie, come previsto dal CCNL, possono essere frazionate in più periodi, programmati come sopra. A richiesta del lavoratore deve essere garantito il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre.
3. Le ferie devono essere godute nel corso di ciascun anno, decorrente dall'inizio dell'anno accademico e comunque non oltre il successivo 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 21 (chiusura sedi – ferie- recuperi)

1. I periodi di ferie spettanti al personale tecnico-amministrativo dovranno essere interamente fruiti entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, le ore di lavoro non prestate dallo stesso personale in occasione delle chiusure delle sedi del Conservatorio, disposte dalla Direzione, nelle giornate prefestive o per altra causa, saranno scalate in base a queste fattispecie:
 - eventuali ferie residue dell'anno precedente;
 - monte ore di cui al comma 4 dell'art. 37 CCNL AFAM;
 - festività soppresse;
 - ferie maturate nell'anno corrente.
3. Le ore eccedenti l'orario di servizio non configurate come "straordinario" (*plus*) devono essere fruiti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico in cui sono state maturate, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL.



Art. 22 (aggiornamento e formazione)

1. L'aggiornamento è obbligatorio per tutti i lavoratori e consiste nella frequenza, in orario di lavoro, di corsi, seminari, convegni ecc. nei quali si concretizza la trasmissione delle conoscenze necessarie all'efficace svolgimento delle attività proprie del ruolo professionale rivestito. L'aggiornamento consiste inoltre in spazi individuali (auto-aggiornamento) utilizzati dai lavoratori al fine di rispondere alle esigenze determinate dallo sviluppo delle attività svolte in seguito al varo di nuove normative (leggi, circolari, regolamenti ecc.) o a quelle conseguenti ad innovazioni di tipo organizzativo, tecniche, procedurali ecc., sempre relative al proprio "ambito di competenza".
2. La formazione dei lavoratori è obbligatoria a) per i nuovi assunti (finalizzata a colmare la distanza tra le conoscenze teoriche possedute e quelle pratiche necessarie all'efficace svolgimento delle attività dell'area di assunzione); b) in tutti i casi di riorganizzazione di strutture che implicano l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze per i lavoratori interessati; c) in tutti i casi di mobilità dei lavoratori in seguito a processi riorganizzativi finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi.
3. Nell'aggiornamento e formazione del personale possono essere utilizzati come formatori lavoratori già aggiornati e formati. Le linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento/formazione e i criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani, sarà effettuata, ove necessaria, in apposita sequenza contrattuale da concludersi entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico.

Art. 23 (verifiche)

1. Le parti convengono di incontrarsi nuovamente in caso di difficoltà interpretative o applicative del presente accordo, al fine di risolverle anche con nuovi accordi od interpretazioni autentiche di quello vigente.

TITOLO V
Aspetti economico-retributivi

Art. 24 (risorse del fondo d'istituto)

1. Dopo ampia ricognizione, si conviene e stipula che le risorse necessarie per l'attuazione delle attività accademiche così come previste dalla legge di riforma per l'Alta Formazione Artistica e Musicale per l'a.a. 2014/2015, ammontano ad un totale di € **125.632,98** al lordo dipendente come riportate nel sotto riportato prospetto (si veda anche l'allegato):

RISORSE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Totale Indennità e Compensi per il miglioramento offerta formativa – A.F. 2015	136.120,00
Indennità Dir. Amministrativo ed Dir. Ufficio Ragioneria e Biblioteca (-)	13.800,00
Fondo di Istituto a titolo definitivo	122.320,00
Riassegnazione Economie 2014 (+)	3.312,98
Economie provenienti da esercizi precedenti (+)	0
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE (1)	125.632,98
DIDATTICA AGGIUNTIVA (delibere n. 17 del 22.1.2015 e 45 del 12.5.2015)	97.500,00

	ALIQUOTA DI RIPARTIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Fondo destinato al personale docente	60%	75.379,79
Fondo destinato al personale TA	40%	50.253,19
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE (1)		125.632,98

Art. 25 (risorse destinate al personale docente)

1. Per quanto riguarda il fondo destinato al personale docente è pari ad € 75.379,79, come da Comunicazione preventiva.

Art. 26 (risorse destinate al personale tecnico amministrativo)

1. Le parti convengono che per la remunerazione delle attività aggiuntive svolte dal personale T.A. durante l'a.a. 2014/2015 sia destinata la somma di € 50.253,19 lordo dipendente, come segue:

PERSONALE	ATTIVITA' DA RETRIBUIRE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	IMPORTO TOTALE
DOCENTE (max € 8.500,00 pro-capite anche in caso di svolgimento di più incarichi) Art. 4 CIN	Attività organizzative connesse con il funzionamento dell'istituzione (vice-direttore, coordinatori dipartimento, gruppi di lavoro, commissioni per progetti speciali, attività di referente etc. il tutto nell'ambito della didattica, della ricerca e della produzione)	€ 30.151,91	75.379,79
	Partecipazione ai progetti di produzione anche per attività svolte per conto terzi (collaborazione, in veste di musicista, sia in qualità di solista sia come membro degli ensemble e dell'orchestra del Conservatorio)	€ 22.613,94	
	Attività svolte come Delegato del Direttore (esclusa la figura del Vice-direttore) ai sensi dell'art. 4 co. 6 dello Statuto del Conservatorio	€ 22.613,94	
TECNICO-AMM.VO (max € 4.000,00 pro-capite anche in caso di svolgimento di più incarichi) Art. 6, comma 1, CIN	Incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative	0,00	50.253,19
	n. 70 specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 3 (allegato).	area 2 € 13.100,00 area 1 € 21.200,00	
TECNICO-AMM.VO Art. 6, comma 2, CIN	Prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 3, retribuite con i seguenti importi: area 3: € 19,00 area 2: € 18,00 area 1: € 16,00 (diurno) - € 20,00 (notturno/festivi)	area 2 € 7.001,28 area 1 € 8.951,92	
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE (2)			125.632,98

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 27 (eventuali economie)

Le eventuali economie di utilizzo sono destinate a finanziare il fondo d'istituto per l'a.a. successivo nella sua globalità.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Conservatorio nelle persone:

Presidente, Prof. Ambrogio Fassina



Direttore, Prof. Leopoldo Armellini




e d'altro lato:
per la R.S.U.:


Annamaria Rossetto



Aldo Palaia




Borin Luciano



Per le OO.SS.:

FLC-CGIL



CISL Federazione Università

UIL AFAM

Unione Artisti Unams



Confsal-Snals

